

C.O.N.I.

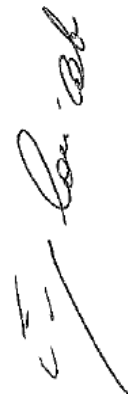
F.I.S.E

ALLEGATO "B"
all'atto n. 388...
della raccolta

**CENTRO IPPICO LOMBARDO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCUOLA DI EQUITAZIONE RICONOSCIUTA**

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
del [30 settembre 2020]



MILANO (S. Siro) via Fetonte, 21
TEL. 02 48.70.72.70
F AX 02 48.70.48.05
Email: info@centroippicolombardo.it



STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1 - Denominazione e Sede

1.1 È costituita l'Associazione denominata "CENTRO IPPICO LOMBARDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in sigla "C.I.L." (di seguito denominata l'"Associazione" o "CIL"), affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) dalla quale dipende e della quale condivide tutti i dettami etici.

1.2 Il Centro Ippico Lombardo accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza sia nazionale sia internazionale e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che, a norma dell'art.41 dello Statuto F.I.S.E., il Consiglio Federale dovesse adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alla attività sportiva.

1.3 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

1.4 La sede sociale è in Milano -Via Fetonte n. 21.

Art. 2 -Tipo di Associazione

2.1 L'Associazione, che è assolutamente apolitica, non persegue fini di lucro, né ha carattere imprenditoriale a fini produttivi.

L'Associazione è disciplinata dagli Art. 36 e segg. Codice Civile.

2.2 Ai suoi soci non sono consentiti benefici economici. Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.3 L'eventuale saldo attivo di gestione, quantificato a consuntivo, sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali. L'utilizzo di detto saldo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea, a seconda dei casi.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono: **bianco e rosso**.

SCOPI SOCIALI

Art. 4 - Scopi sociali

4.1 L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle ASD, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività motoria - sportiva con generico riferimento alle discipline sportive promosse e riconosciute dal CONI e dalle FSN o EPS e con particolare riferimento alle attività sportive connesse alle discipline della FISE in tutte le sue forme, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive per la pratica delle discipline sopra indicate. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa al fine di promuovere, favorire ed incentivare la vita associativa, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse (con particolare riferimento altresì al ricovero e alla cura del cavallo), purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare, scopi dell'Associazione sono:

- a) diffondere l'esercizio dell'equitazione, degli sport equestri in genere, e la passione per il cavallo;
- b) promuovere manifestazioni ippiche (concorsi ippici, ecc.) sia a Milano che in altri centri della Lombardia, favorendo la partecipazione dei giovani ai fini della selezione dei cavalieri e dell'incremento del patrimonio ippico nazionale;
- c) dotare la città di Milano di impianti ippici degni della metropoli lombarda;
- d) consentire, con intendimenti educativi, ricreativi ed agonistici, agli appassionati dello sport del cavallo, di esercitare l'equitazione in impianti adeguati, nelle varie specialità ed a tutti i livelli;
- e) mantenere e promuovere contatti con gli altri Enti italiani e stranieri che perseguono finalità ippiche;
- f) promuovere e mantenere rapporti con Associazioni ed Enti italiani e stranieri, che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione, al fine di meglio attuare i comuni programmi sportivi e organizzativi;
- g) promuovere la pratica dell'equitazione attraverso l'uso dei cavalli di proprietà sociale, nell'ambito degli impianti sociali, sotto la guida di istruttori abilitati;
- h) mettere a disposizione a chi ne ha titolo gli impianti e le attrezzature necessarie per l'addestramento e l'allenamento, gli impianti per il ricovero dei cavalli ed il personale necessario per la loro pulizia e la loro alimentazione. Organizzare corsi di istruzione idonei per la loro partecipazione a gare;
- i) procurare, specie ai giovani, tutte le agevolazioni, se possibile anche economiche, al fine di incrementare e favorire la loro passione per lo sport equestre;
- j) fornire a chi ne ha titolo tutti i servizi necessari per la pratica dell'Equitazione, ed ogni tipo di assistenza morale, materiale e sportiva, per infondere negli stessi i valori dello sport praticato;
- j) promuovere e praticare le attività di ippoterapia.

4.2 L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto e si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

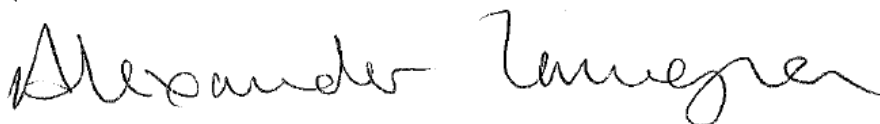
4.3 L'Associazione s'impegna a garantire l'elezione del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei proprietari di cavalli e del rappresentante dei tecnici, i quali hanno diritto di voto nelle assemblee federali della F.I.S.E..

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà, quindi:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.





ORGANI SOCIALI

Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) Il Vice-Presidente
- d) Il Consiglio Direttivo
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)
- f) Il Collegio dei Probiviri

SOCI, SOSTENITORI E TESSERATI

Art. 6 - Caratteristiche

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari
- b) Soci Ordinari
 - b.1) Soci Famiglia
- c) Soci Sostenitori

Art. 7 - Modalità di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo (i) le persone fisiche, (ii) le associazioni sportive dilettantistiche, e (iii) le persone giuridiche che abbiano le stesse finalità delle associazioni sportive dilettantistiche, che ne facciano richiesta e che partecipano o sostengono le attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione e siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi. E' espressamente escluso, nel corso dell'esercizio annuale, ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.

In caso di domanda d'ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale di ammissione *una tantum* e di una quota sociale annuale secondo quanto stabilito all'art. 14 che segue.

La quota sociale di ammissione resta valida anche in caso di perdita della qualifica di Socio Ordinario per un periodo non superiore a due anni.

Art. 8 - Soci Onorari

I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea a votazione segreta, su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono divenire tali coloro ai quali vengono riconosciute speciali benemeritenze nei confronti dello sport equestre in generale e dell'Associazione in particolare.

Non sono tenuti al pagamento della quota sociale di ammissione né al pagamento della quota sociale annuale. Godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Art. 9 - Soci Ordinari

9.1 I Soci Ordinari sono coloro che, maggiorenni (Seniores) o minorenni (Juniores), previa domanda d'ammissione, sono ammessi e versano una quota sociale di ammissione e una quota sociale annuale, ambedue stabilite dal Consiglio Direttivo al termine dell'esercizio precedente.

Possono essere ammessi con la qualifica di Soci Ordinari coloro che abbiano i seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente:

- 1) avere la disponibilità di almeno un cavallo al C.I.L.;
- 2) aver pagato la quota sociale annuale (solare) anche pro-rata;
- 3) mantenere la residenza sportiva presso il C.I.L.

9.2 I Soci Juniores che temporaneamente praticano attività equestre presso altre strutture devono:

- coordinarsi con il proprio istruttore;
- Se partecipano ad attività agonistiche, devono ottenere previo benestare e delega scritta dal Direttore Tecnico

Le deleghe non potranno avere durata superiore a 30 giorni (ad eccezione di periodi di stage e trasferte più lunghi) e dopo tale periodo il Socio Juniores dovrà spostare la propria residenza sportiva.

9.3 Soci Famiglia

Possono essere ammessi in qualità di Soci Famiglia coloro che hanno ascendenti, figli, fratelli o coniuge già soci ordinari del C.I.L..

Pagheranno la quota sociale annuale (solare anche pro-quota) e la quota sociale di ammissione ed avranno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

Art. 10 - Soci Sostenitori

I Soci Sostenitori si dividono in due categorie:

- a) Soci Sostenitori Non Praticanti: coloro che non si avvalgono dei servizi relativi all'uso degli impianti sportivi ed alla pratica dell'equitazione e possono unicamente frequentare i locali dell'Associazione, presenziare alle manifestazioni organizzate nella Sede Sociale, senza praticare l'equitazione nelle attrezzature del C.I.L.
- b) Soci Sostenitori Praticanti: coloro che si avvalgono dei servizi relativi all'uso degli impianti sportivi ed alla pratica dell'equitazione, frequentano i locali dell'Associazione, presenziano alle manifestazioni organizzate nella Sede Sociale e praticano, seppur saltuariamente, l'equitazione nelle strutture del C.I.L. (previa approvazione del Direttore Tecnico) e non hanno a disposizione un cavallo o un pony presso il Centro.

I Sostenitori non possono esercitare il diritto di voto; né possono essere eletti alle cariche sociali. I Soci Sostenitori pagano le Quote Sociali Annuali previste dall'Art.12.2 del presente Statuto.

I Sostenitori si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

Art. 11 - Tesserati

Sono Tesserati le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:

- a) cavalieri in possesso di patente FISE o altra patente estera riconosciuta dalla FEI;
- b) dirigenti sociali e associati di società affiliate o aggregate;
- c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d) cavalieri proprietari di cavalli iscritti al repertorio FISE e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- e) associati sostenitori della Federazione.

L'Associazione garantisce ai Tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, secondo modalità stabilite nello Statuto.

I Tesserati, in analogia agli associati dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture e beni sociali (ivi inclusi i cavalli), secondo quanto previsto dall'Art. 12 del presente Statuto.

I Tesserati hanno il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali della F.I.S.E. anche se non hanno il diritto di concorrere alle cariche elettive dell'Associazione.

I Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti

Alexander Luegner

copy

dell'Associazione.

Ai Tesserati si applicano le previsioni dell'Art. 15 (C) del presente Statuto.

Art. 12 - Quote Sociali e Contributi

12.1 Sono stabilite le seguenti Quote sociali di ammissione:

- a) Quota sociale di ammissione Soci Ordinari Seniores
- b) Quota sociale di ammissione Soci Ordinari Juniores

12.2 Sono stabilite le seguenti Quote Sociali Annuali:

- a) Quota sociale annuale Soci Ordinari Seniores
- b) Quota sociale annuale Soci Ordinari Juniores
- c) Quota sociale annuale Soci Sostenitori Praticanti;
- d) Quota sociale annuale Soci Sostenitori Non Praticanti.

La Quota Sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il Consiglio Direttivo deciderà ogni anno gli importi delle Quote Sociali a valere sull'anno successivo, e degli eventuali ratei nel caso di ammissione di nuovi soci nel corso dell'anno.

Le quote sociali di ammissione dei Soci Ordinari Juniores dovranno essere pari ad una frazione delle corrispondenti Quote di Ammissione dei Soci Ordinari Seniores, da determinarsi dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà ogni anno gli importi dei contributi specifici a carico dei Soci e dei Tesserati in relazione ai servizi forniti dall'Associazione. I contributi specifici saranno versati a titolo di anticipo e potranno essere oggetto di conguaglio a fine esercizio. Gli importi delle Quote Sociali andranno in applicazione con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore minimo del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza, come deliberata dal Consiglio.

Qualora il Centro intenda chiedere il riconoscimento della personalità giuridica in Regione, la consistenza di tale Fondo di Dotazione sarà in linea con i dettami della Regione Lombardia.

Qualora risulti che il valore minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica – tale paragrafo non si applica finché il Fondo di Dotazione non è stato costituito o non ha raggiunto il valore minimo stabilito dal Consiglio;

- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Art. 14 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, con le limitazioni e i requisiti previsti al successivo art. 26. I soci minorenni sono rappresentati dall'esercente la potestà parentale, il quale gode degli stessi diritti di voto dei soci maggiorenni.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 26.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

Art. 15 - Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

A. **dimissione volontaria**, ivi compreso il mancato rinnovo del vincolo associativo e relativo versamento della quota associativa all'inizio di ogni esercizio annuale;

B. **esclusione per morosità**: il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa dell'anno di riferimento a seguito di 2 (due) formali solleciti o della pensione mensile.

C. **radiazione**: il provvedimento verrà pronunciato con votazione segreta e a maggioranza del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio dei Probiviri, ratificato dall'Assemblea alla prima occasione utile, nei confronti di quel Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o antisportive entro e fuori dell'Associazione, che deliberatamente non si attenga alle disposizioni impartite e che comunque con la sua condotta costituisca ostacolo all'incremento ed al buon andamento dell'Associazione. L'associato radiato non può essere più ammesso.

D. **decadenza**: si decade dalla qualifica di socio per non avere la disponibilità di almeno un cavallo al C.I.L. per un periodo superiore a 3 mesi. Il Consiglio Direttivo, accertati i motivi, prende atto e ratifica la decadenza. In questo caso, perduta la qualifica di socio, si assumerà quella di "sostenitore".

Non si decade, invece, dalla qualifica di socio nei casi in cui non si disponga di un cavallo per cause di forza maggiore (es. infortunio o morte del cavallo), quando si manifesti l'intenzione di sostituire il cavallo con un altro entro 3 (tre) mesi (sempre che non si abbia la disponibilità di un cavallo in altri centri o che non si pratichi altrove).

Il Socio Famiglia decade da tale qualifica se, per qualsiasi ragione, il socio ordinario grazie al quale si è associato, perde la sua qualifica.

E. **scioglimento** dell'associazione ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Contro i provvedimenti di radiazione e decadenza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci

ASSEMBLEE

Art. 16 - Tipo

L'Assemblea è **ordinaria** quando è convocata per deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed in ogni caso sugli argomenti riguardanti quanto previsto dall'art. 2364 C.C. e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del paragrafo successivo.

L'Assemblea è **straordinaria** quando è convocata per deliberare sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione e, comunque, per quanto previsto dall'art. 2365 C.C..

Art. 17 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Il Consiglio Direttivo può convocare in qualsiasi momento l'Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve anche essere convocata in ogni momento se richiesta da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.





Art. 18 - Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata, anche fuori della Sede sociale, con invito da inoltrarsi con lettera consegnata a mani o spedita via e-mail o via fax, ma comunque in modo che ne sia comprovata l'avvenuta spedizione almeno 8 gg. prima.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere inoltre esposta sull'albo nei locali dell'Associazione con i medesimi tempi di preavviso previsti per l'invio degli inviti.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati la copia del bilancio stesso.

Art. 19 - Validità dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria non è valida in prima convocazione se non è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto sia in proprio o per delega.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 20 - Validità dell'Assemblea Straordinaria e Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea Straordinaria non è valida in prima convocazione se non è presente almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto sia in proprio o per delega.

In seconda convocazione è valida soltanto quando sia presente o rappresentato un terzo dei Soci aventi diritto al voto, sia in proprio che in delega.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Art. 21 - Seconda convocazione

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si intenderà riunita in seconda convocazione.

Art. 22 - Candidature Deliberazioni e Votazioni

Le candidature per le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo devono essere presentate ed esposte nei rispettivi elenchi affissi nell'albo presente nei locali dell'Associazione entro e non oltre le ore 48 ore antecedenti la data dell'Assemblea.

La candidatura a Presidente e a membro del Consiglio Direttivo deve essere supportata da almeno una referenza di un socio proponente. I candidati devono presentare, in tempo utile per l'elezione, il curriculum vitae e la lettera di presentazione.

La votazione per l'elezione del Presidente avverrà indicando sulla scheda un solo nome, risulterà eletto colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo (C.D.) avverranno indicando sulle rispettive schede un numero massimo di nomi quanti sono i membri rispettivamente previsti, per questo organo, da preventiva deliberazione dell'Assemblea. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo eleggerà tra i suoi membri il Vice-Presidente.

Le Assemblee deliberano a maggioranza di voti.

Art. 23 - Diritto di partecipazione, voto, delega

Possono partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto i Soci e coloro che esercitano la potestà parentale sui Soci minorenni in rappresentanza dei figli, purché abbiano versato la quota sociale di ammissione e siano in regola con i versamenti delle quote sociali annuali e gli altri eventuali contributi dovuti.

È facoltà di ogni Socio, o esercente potestà parentale di Socio minorenne, in regola con il pagamento delle quote sociali e degli altri eventuali contributi dovuti, di farsi

rappresentare da un altro Socio, pure in regola, con delega scritta.

Nessun Socio può in alcun caso ricevere più di due deleghe.

L'esercente la potestà parentale di Soci minorenni ha diritto a rappresentare tutti i suoi figli, quanti essi siano, ma qualora sia egli stesso Socio può ricevere:

a) una delega se ha la rappresentanza di un solo figlio

b) nessuna delega se ha la rappresentanza di più figli.

Non possono essere delegati coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo, ma essi possono rappresentare i figli minorenni.

Art. 24 – Presidente dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, ed uno dei presenti sarà chiamato dal Presidente a fungere da Segretario.

Verranno nominati dall'Assemblea due presenti a fungere da scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 25 - Annuali per il rendiconto

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del successivo mese di aprile l'Assemblea dei Soci deve essere convocata per approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre.

Nella stessa riunione il Presidente presenta la relazione del Consiglio sull'attività sociale e sportiva dell'esercizio chiuso e ragguaglia l'Assemblea sui programmi dell'anno in corso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, presenta il proprio rapporto annuale.

CARICHE SOCIALI

Art. 26 - Requisiti

Possono essere eletti a ricoprire cariche sociali i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative ed eventuali contributi dovuti all'Associazione, che siano soci da almeno un anno, fatta eccezione per i Soci Famiglia di cui infra, e che praticino l'attività sportiva presso il C.I.L. in modo continuativo. Per "modo continuativo" deve intendersi:

1) praticare l'attività sportiva presso il centro in modo costante (precisando che tale requisito non viene meno in caso di messa al prato, messa al riposo o per infortunio del cavallo);

2) non praticare l'attività sportiva al di fuori del centro (fatta eccezione per i casi in cui detta attività fuori centro sia concordata con l'istruttore del C.I.L. ad esempio nei periodi di stage o trasferta).

Sono eleggibili alle cariche sociali anche i Soci famiglia, il cui parente attraverso il quale ha effettuato l'accesso, anche se junior, è già socio in via continuativa da più di 24 mesi.

Decadono dalla carica elettiva i soci eletti alle cariche sociali se vengono meno i requisiti elettivi.

Nel caso in cui una carica sociale debba essere assegnata per cooptazione ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. Tale carica sarà ricoperta da qualunque Socio maggiorenne in regola con il pagamento del numero delle quote associative stabilito dal Consiglio ed eventuali contributi dovuti all'Associazione.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) coloro che abbiano riportato condanne regolarmente passate in giudicato per delitti non colposi;

b) coloro che abbiano subito squalifiche complessivamente superiori ad un anno inflitte

Alexander Ungro

Car. 2016
Ungro

dal C.O.N.I. o da una Federazione Sportiva o da una Associazione Ippica Nazionale.

Art. 27 - Compensi

Nessun compenso è dovuto a coloro che ricoprono cariche sociali.

Possono essere rimborsate le spese documentate sostenute per l'espletamento di particolari incarichi loro affidati o in forza del loro mandato.

PRESIDENTE e COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 28 - Presidente e Comitato di Presidenza

Il Presidente è eletto con votazione segreta a maggioranza dall'Assemblea.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente, anche disgiuntamente, hanno la rappresentanza del Centro Ippico Lombardo di fronte ai terzi e in giudizio e la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Presidente ha la facoltà di prendere decisioni dettate dall'urgenza ove non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo nel giro di 8 giorni.

Il Presidente e/o il Vice Presidente, anche disgiuntamente, firmano tutti gli atti relativi all'Associazione.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente ha voto decisivo in caso di parità.

Al Comitato di presidenza e/o ai suoi componenti, il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri.

L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti Onorari.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29 - Composizione e Compiti del Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri incluso il Presidente, secondo la deliberazione preventivamente presa in proposito dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà nominare il Direttore Generale e il Direttore Tecnico, il Segretario e un Tesoriere (anche non soci) a cui affidare l'esecuzione delle proprie deliberazioni, in diretta dipendenza, stabilendo di volta in volta le attribuzioni relative.

Il Direttore Generale e il Direttore Tecnico avranno il compito di coadiuvare, ciascuno in base alle proprie competenze e agli incarichi ricevuti, il Presidente del Consiglio Direttivo, con funzioni anche consultive.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

29.2 Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) la gestione ordinaria dell'Associazione;
- b) la convocazione delle Assemblee;
- c) la sostituzione per cooptazione, in caso di vacanza di membri del C.D.;
- d) la definizione di eventuali rimborsi spese ai membri del Consiglio, per speciali incarichi;
- e) la proposta di nominare Soci Onorari;
- f) le modalità finanziarie annuali e normative per l'uso degli impianti;
- g) l'ammissione di nuovi Soci, l'esclusione, radiazione e decadenza dei soci;
- h) l'accettazione delle dimissioni e provvedimenti particolari nei riguardi dei Soci;
- i) la proposta di modifiche allo Statuto;
- j) la compilazione e approvazione del Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 30 - Sostituzione Consiglieri e decadenza del Consiglio Direttivo

Verificandosi nel corso del quadriennio l'assenza di uno o più membri del Consiglio

Direttivo, il Consiglio stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione per cooptazione entro e non oltre 3 mesi dal momento della cessazione dell'incarico.

I membri così nominati restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva, che dovrà convalidarne la nomina.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

I membri del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per cinque volte nel corso dell'anno alle sedute del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 31 - Facoltà di convocazione

Il Consiglio si riunisce per convocazione del Presidente, di un suo delegato o di almeno due Consiglieri.

Art. 32 - Modalità della convocazione

La convocazione del Consiglio deve essere fatta:

- a) nel corso di una riunione di Consiglio; in tal caso agli eventuali Consiglieri e/o Revisori assenti in quella riunione deve essere tempestivamente recapitata copia del verbale;
- b) con fax o posta elettronica spediti il giorno prima;
- c) in caso di particolare urgenza con comunicazione verbale fatta dal Presidente o da altro Consigliere o Revisore.

Art. 33 - Contenuto della convocazione

La convocazione scritta dovrà contenere i seguenti dati: luogo, data e ora della convocazione, ordine del giorno. Deve essere firmata dal Presidente, da un suo delegato o da due Consiglieri

Art. 34 - Validità delle riunioni

Il Consiglio si considererà validamente riunito:

- a) nei casi di convocazione scritta, regolarmente inviata a tutti i Consiglieri ed a tutti i Revisori, se saranno presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri ed almeno uno dei Revisori;
- b) nel caso di convocazione verbale solo se saranno presenti tutti i Consiglieri e tutti i Revisori, salvo che, eventuali assenti, inviino tempestivamente, per iscritto, il loro assenso a che la riunione sia ritenuta valida ugualmente.

Art. 35- Modalità delle riunioni

Il Consiglio ha la facoltà di regolamentare l'iter delle proprie riunioni.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo parteciperanno anche i Revisori dei Conti.

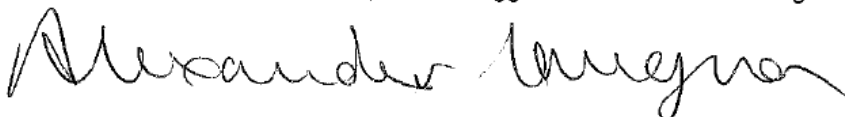
A giudizio del Presidente, potranno essere invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditori anche Soci, Sostenitori, Tesserati che non ricoprono cariche sociali ovvero coloro che esercitano la potestà parentale sugli stessi e/o altri soggetti a discrezione del Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 36 - Nomina composizione, durata, compiti

(Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci).

Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo composto da uno o più membri, nominati dall'Assemblea dei soci (o altro soggetto diverso dal Consiglio Direttivo), tra persone



esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 37 - Decadenza

I membri del Collegio di Revisione dei Conti assenti ingiustificati per cinque volte nel corso dell'anno alle sedute del Collegio decadono automaticamente dalla carica.

Il Collegio di Revisione dei Conti costituito in forma collegiale dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Collegio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla funzione ordinaria di controllo, le funzioni saranno svolte dal Collegio decaduto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 38 - Nomina composizione e durata

È nominato dall'Assemblea con le stesse modalità che regolano la nomina del Consiglio Direttivo.

È composto da tre membri di cui uno funge da Presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Probiviri vengono scelti dall'Assemblea tra i Soci che per umanità e moralità godono della fiducia di tutti gli appartenenti all'Associazione.

Sono chiamati dal Consiglio Direttivo a fungere da arbitri nelle questioni di carattere deontologico riguardante il comportamento dei Soci, dei Sostenitori e dei Tesserati entro e fuori l'Associazione e potranno deliberarne l'espulsione.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 39 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 40 - Fondo Comune

In caso di scioglimento tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione dei debiti dovranno essere versate alla F.I.S.E., che le devolgerà a favore di altra Associazione che sorgesse in Milano, con gli stessi intendimenti o, in caso di impossibilità, a favore dello sport equestre, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41 - Disposizioni varie

L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivati ai Soci, ai Sostenitori, ai Tesserati, sia nell'interno dei locali dell'Associazione, sia in conseguenza dell'attività sportiva da essa svolta, fermo restando il principio delle responsabilità personali derivanti al singolo Socio, Sostenitore o Tesserato per eventuali

danni arrecati a terzi in occasione dell'attività sportiva che forma oggetto della Associazione e l'obbligo del Socio, Sostenitore o Tesserato di tenere in ogni caso rilevata e indenne l'Associazione da ogni domanda degli stessi terzi.

Art. 42 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente statuto devono essere proposte da almeno due terzi dei Soci o dal Consiglio Direttivo e devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria con le presenze previste dall'art. 20 dello Statuto.

Art. 43 - Validità del Regolamento

Il Regolamento dell'Associazione, che dispone del funzionamento interno del Centro, viene redatto, modificato, e approvato dal Consiglio Direttivo.

Per tutto ciò che non è contemplato nello Statuto, valgono le norme contenute nel Regolamento dell'Associazione; tali norme non devono in ogni caso contrastare con i principi generali sanciti dal presente Statuto, ed hanno efficacia statutaria.

Art. 44 - Clausola compromissoria

I Soci, i Sostenitori ed i Tesserati si impegnano a non adire ad altre autorità che non siano quelle della Associazione e della F.I.S.E. per la tutela dei loro diritti e interessi sportivi, in ambito associativo e federale, ai sensi dello Statuto Federale.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci, Sostenitori e Tesserati e tra i Soci, Sostenitori e Tesserati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo Socio e approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art.1341 C.C.

Art. 45 - Accettazione Modifiche dello Statuto e del Regolamento

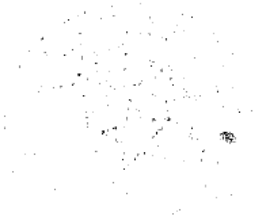
I Soci si obbligano ad accettare integralmente le eventuali future modifiche, votate e approvate dall'Assemblea, per quanto attiene allo Statuto e quelle approvate dal Consiglio Direttivo per quanto attiene al Regolamento.

Art. 46 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Alexander Lameira





CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

RISPETTO AD ORIGINALE ANALOGICO

(Artt. 22, comma primo, D. Lgs. 82/2005 e 68 ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta avv. EUGENIA CARICATO, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia, contenuta su supporto informatico in formato non modificabile, firmato da me Notaio (mediante il software "E Sign") con la mia Firma Digitale (di cui al Certificato n. 04 99, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con vigenza fino al giorno 10/07/2023), secondo quanto disposto oggi dall'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente, è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge, di cui al mio atto in data 30 settembre 2020 repertorio n. 5895/3988.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge (e con l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D. Lgs. 82/2005).

Dal mio studio, 21 ottobre 2020.

File firmato digitalmente dal Notaio Eugenia Caricato